

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

**Ordinanza  
del DFF concernente gli ammanchi e le perdite di bevande  
distillate ammessi in franchigia d'imposta  
(Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol)**

del ...

---

*Il Dipartimento federale delle finanze,*

visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell'ordinanza del ... 2017<sup>1</sup>  
sull'alcol,

*ordina:*

**Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza stabilisce:

- a. il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta;
- b. il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta.

**Art. 2**           Calcolo degli ammanchi e delle perdite

<sup>1</sup> Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell'allegato.

<sup>2</sup> Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all'immagazzinamento di etanolo non assoggettato all'imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull'inventario.

<sup>3</sup> Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.

**Art. 3**           Superamento dei valori forfettari

Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può comprovare il superamento regolare dei valori forfettari, l'Amministrazione federale delle dogane può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.

RS ...

<sup>1</sup> RS 680.11

**Art. 4** Deduzione degli ammanchi e delle perdite dalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione

Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell'imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.

**Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 10 giugno 1997<sup>2</sup> concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d'imposta, è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Dipartimento federale delle finanze:  
Ueli Maurer

<sup>2</sup> RU 1997 1477, 1999 1810

*Allegato*  
(art. 2 cpv. 1)

## **Ammanchi di bevande spiritose**

---

Processo di produzione	Valore forfettario (in %)
------------------------	------------------------------

---

<b>Produzione</b>	2
-------------------	---

Parametro:

Quantità prodotta

secondo il rapporto sulla produzione

**Trasformazione:**

<b>fabbricazione, distillazione, macerazione</b>	5
--	---

Parametro:

quantità trasformata

secondo il rapporto sulla trasformazione

**Imbottigliamento in recipienti**

<b>per la vendita al minuto</b>	2
---------------------------------	---

Parametro:

quantità versata nei recipienti

secondo il rapporto sull'imbottigliamento

**Immagazzinamento**

Immagazzinamento in botti di legno	5
------------------------------------	---

Immagazzinamento di prodotto sfuso	1
------------------------------------	---

Parametro:

inventario annuo medio